

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA

AVIOCLUB ULTRALEGGERI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"

Il giorno 23/10/2019, alle ore 20.30=, presso la sede sociale, regolarmente convocata, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- a) adeguamento dello statuto al Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017);
- b) varie ed eventuali.

Assume la presidenza della riunione, a termini di statuto, il Presidente sig. Leo Venieri, che chiama a fungere da segretario il sig. Angelo Calabrese, che accetta.

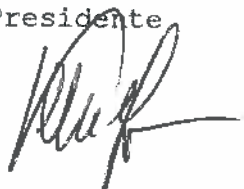
Il Presidente comunica che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta, constatata che sono presenti n. 14 soci in proprio e n. 0 soci tramite delega, per cui dichiara valida ed atta a deliberare l'assemblea in seconda convocazione.

1) Il Presidente informa che è necessario procedere all'adozione di un nuovo testo di statuto sociale conforme al Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017), in particolare per il tipo dell'associazione di promozione sociale. Il Presidente legge il nuovo testo di statuto sociale, soffermandosi sulle principali novità e rispondendo a varie domande dei soci. Al termine dell'esposizione il Presidente pone in votazione il nuovo testo di statuto sociale. L'assemblea approva unanime il nuovo testo di statuto sociale, che si allega al presente verbale, in sostituzione di quello attualmente in vigore. L'assemblea delibera

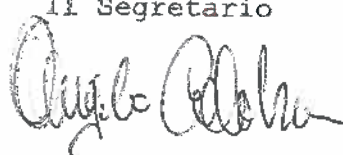
unanime di autorizzare espressamente il Presidente a inserire nello Statuto tutte le integrazioni, sostituzioni o modifiche che fossero eventualmente richieste dalle pubbliche autorità ai fini dell'iscrizione in registri, albi e ruoli previsti dalle vigenti norme di legge, dando fin da ora per confermato e valido il suo operato.

2) Poiché alle varie nessuno chiede la parola la riunione è tolta alle ore 21.45, previa redazione, lettura ed approvazione unanime del presente verbale.

Il Presidente



Il Segretario



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA
UFFICIO TERRITORIALE DI FAENZA

Registrato il 18 NOV, 2019 al n. 1377

Serie 161 per Euro 15.475 BOLLARE REGISTRO

L'operatore
Giuseppe Selvatici

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Sergio Profeta



AVIOCLUB ULTRALEGGERI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

STATUTO

ART.1- COSTITUZIONE E SEDE

1.1- E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 (in seguito Codice del Terzo Settore) e del Codice Civile un'associazione denominata "AVIOCLUB ULTRALEGGERI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" o, in breve, "AVIOCLUB ULTRALEGGERI APS".

1.2- L'associazione non ha scopo di lucro, è apolitica e apartitica ed ha sede legale in Lugo (RA); il trasferimento della sede legale all'interno del Comune non comporta modifica di statuto e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

1.3- Il Consiglio Direttivo può istituire con propria deliberazione sedi secondarie sia in Italia che all'estero.

ART.2 - DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'associazione è illimitata.

ART. 3- SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

3.1- L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, a favore dei propri associati, loro familiari o di terzi ed avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, di attività volte a promuovere la pratica, la didattica e la diffusione delle seguenti specialità:

- a) volo da diporto e sportivo con apparecchi provvisti o meno di motore;
- b) volo a motore o a vela;
- c) acrobazia con velivoli o con alianti;
- d) volo in pallone libero o dirigibile;

- e) paracadutismo sportivo;
- f) costruzione aeronautica amatoriale;
- g) restauro di velivoli storici;
- h) aeromodellismo.

3.2- L'associazione, inoltre, promuove e incoraggia ogni altra forma di attività nel campo aeronautico, sia sportivo che di volontariato di Protezione Civile, con particolare attenzione al coinvolgimento dei giovani.

3.3- Il Consiglio Direttivo potrà formalizzare la costituzione, soppressione, accorpamento di sezioni interne riferite ad una o più delle specialità praticate, definendone il grado di autonomia organizzativa e nominando un responsabile, indicandone poteri e doveri.

3.4- Per raggiungere i propri scopi l'associazione potrà:

- a) promuovere e gestire raduni, gare, tornei e ogni altro tipo di manifestazione sportiva dilettantistica, anche in collaborazione con enti di promozione sportiva, federazioni, scuole e altre associazioni sportive;
- b) gestire corsi e scuole di avviamento alle varie specialità acquisendo i velivoli in proprietà o ad altro titolo;
- c) gestire aviosuperfici, impianti sportivi, anche in convenzione con enti pubblici o privati;
- d) organizzare conferenze, seminari, mostre e convegni sui temi di interesse sociale
- e) pubblicare bollettini, riviste, libri o altri supporti mediatici (testo, audio e video);

f) promuovere e gestire attività didattiche e formative per il personale dedito all'educazione dei giovani, sia in ambito scolastico che extra scolastico;

g) promuovere e gestire attività ricreative e di intrattenimento per i soci, nonché gestire un circolo per i soci con annesso punto di ristoro in conformità alle vigenti leggi.

3.5- Le attività che l'associazione intende svolgere ricadono in uno o più dei settori delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore alle seguenti lettere:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale svolte dall'associazione

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche

3.6- L'associazione può esercitare una o più delle attività diverse previste dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore, in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, secondo i criteri ed i limiti definiti dall'apposito decreto ministeriale; la scelta delle attività diverse da esercitare spetta al Consiglio Direttivo.

3.7- L'associazione può esercitare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, nel rispetto dei criteri e delle modalità ivi previsti.

3.8- L'associazione potrà:

- aderire ad enti di promozione sportiva o federazioni sportive, nazionali e internazionali, ad enti di promozione sociale e a reti associative;
- collaborare con le scuole e le università, con gli altri enti pubblici e privati aventi finalità uguali o simili alle proprie, operanti sia in Italia che all'estero;
- costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni senza scopo di lucro, pubblici o privati, la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi analoghi ai propri;
- erogare premi e borse di studio;
- stipulare convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate utili o opportune per il raggiungimento degli scopi associativi;
- compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie o opportune, ivi comprese la concessione di garanzie reali e personali in favore proprio o di terzi, l'acquisto e l'alienazione di beni mobili e immobili, sia a titolo oneroso che gratuito, anche tramite donazioni, semplici o modali.

ART. 4- I SOCI

4.1- Possono essere soci dell'associazione le persone fisiche, maggiorenni o minorenni, che possiedano uno o più dei seguenti requisiti:

a) hanno conseguito una delle licenze o titoli aeronautici di seguito indicati, anche se scaduti di validità: a.1) attestato per l'effettuazione dell'attività di volo da diporto o sportivo (VDS); a.2) licenza di pilota di velivolo, di elicottero, di aliante, di autogiro, di dirigibile, di pallone libero, di navigatore, di tecnico di volo, di operatore

radiotelefonista di stazione aeronautica; a.3) attestati A e B di volo a vela; a.4)attestato di aeromodellista; a.5)altri titoli aeronautici previsti dall' Aeroclub d'Italia (AeCi);

b) gli allievi aspiranti ai titoli aeronautici di cui alla precedente lettera a);

c) altre persone interessate alle attività istituzionali.

4.2- I soci delle categorie a) e b) devono costituire la maggioranza dei soci iscritti. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo stabilito dall'art. 35 Codice del Terzo Settore.

4.3- L'assemblea potrà nominare soci onorari le persone che si siano particolarmente distinte nelle attività indicate all'art. 3, a livello nazionale o internazionale. La qualifica di socio onorario deve essere accettata dal candidato, ha durata illimitata e conferisce tutti i diritti e doveri previsti dallo statuto per i soci, salva l'esclusione dall'obbligo di pagare la quota annuale deliberata dagli organi sociali.

4.4- I soci, anche se distinti in categorie, hanno tutti gli stessi diritti e gli stessi doveri; sono espressamente esclusi i soci temporanei.

4.5- Chi intende essere ammesso come associato deve presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere i propri dati anagrafici, la residenza e i recapiti e la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; per i minorenni la domanda dovrà essere firmata da chi esercita la potestà genitoriale.

4.6- Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, senza attuare discriminazioni per sesso, nazionalità, lingua, opinioni religiose o politiche, condizioni personali o sociali.

4.7- La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

4.8- L'eventuale delibera di rigetto della domanda deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni tramite raccomandata con avviso di ricevimento, messaggio di posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo a provarne in modo certo la data di invio. L'interessato, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto, può chiedere al Consiglio Direttivo, con gli stessi mezzi sopra indicati, che sulla domanda si pronunci l'assemblea in occasione della sua prima convocazione utile, fermo restando il diritto di adire l'autorità giudiziaria nei casi e limiti consentiti dalle vigenti norme.

4.9- L'iscrizione si intende fatta per l'anno sociale in corso e si intende prorogata di anno in anno se non intervengono il recesso, la decadenza o l'esclusione.

4.10- L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

4.11- I soci hanno diritto di:

a) frequentare la sede sociale e di partecipare alle attività e manifestazioni organizzate dal sodalizio, secondo le modalità

eventualmente stabilite con regolamento interno deliberato dal Consiglio Direttivo

b) voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti,

c) elettorato attivo e, per i soci maggiorenni, di elettorato passivo per gli organi direttivi dell'associazione;

d) chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini previsti dal presente statuto;

e) formulare proposte al Consiglio Direttivo nell'ambito dei programmi dell'associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;

f) prendere visione dei bilanci e dei libri sociali:

4.12- I soci hanno l'obbligo di:

a) pagare la tessera sociale annuale, le eventuali quote contributive differenziate previste in relazione alle attività del sodalizio, le eventuali tasse di ammissione deliberate dal Consiglio Direttivo;

b) osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali.

c) mantenere sempre un comportamento corretto e in buona fede nei confronti dell'associazione, dei soci e dei terzi;

d) prestare, per quanto loro possibile, attività di volontariato tramite l'associazione.

4.13- L'attività prestata dai soci a favore del sodalizio si intende sempre come volontaria e gratuita, salvo diverso accordo scritto.

4.14- La quota sociale non è trasmissibile a terzi, nemmeno in caso di morte, e non è rivalutabile.

4.15- La qualifica di socio si perde per: a) morte, b) recesso, c) decadenza, d) esclusione.

4.16- Il socio può recedere in ogni momento, senza obbligo di motivazione, dandone comunicazione al Presidente, senza vincoli particolari di forma o di preavviso; salvo diverso accordo scritto, il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio in corso.

4.17- Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduti i soci che si rendano morosi nel pagamento della quota sociale annuale o delle altre quote deliberate dal Consiglio stesso per i vari settori o servizi goduti dai soci. I soci si intendono di diritto morosi decorsi due mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferiscono le quote sociali insolute o dal diverso termine di pagamento previsto dal Consiglio Direttivo. La decadenza ha effetto dalla data della delibera del Consiglio Direttivo.

4.18- L'assemblea ordinaria dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, può escludere i soci che:

a) non osservano le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali;

b) in qualunque modo danneggiano moralmente o materialmente l'associazione o fomentano dissidi tra i soci.

4.19- Prima di procedere all'esclusione, al socio va inviata una comunicazione, tramite raccomandata a.r. o con messaggio di posta elettronica certificata, contenente gli addebiti, consentendo facoltà di replica; l'esclusione ha effetto dalla data della comunicazione al socio della delibera dell'assemblea. I soci esclusi possono sempre ricorrere al giudice, nei casi e modi di legge

4.20- I soci receduti, decaduti o esclusi e gli eredi del socio defunto non hanno diritto al rimborso delle quote versate, né possono avanzare alcun diritto sul patrimonio sociale.

ART. 5- ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

5.1- Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo, se istituito dall'assemblea dei soci.

5.2- Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate; possono essere retribuiti i membri dell'Organo di Controllo, nel caso non siano soci dell'associazione e siano in possesso delle qualifiche professionali specifiche.

ART. 6- L'ASSEMBLEA

6.1- L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione, è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci ed in regola con il versamento delle quote sociali e si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, con le seguenti competenze:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali
- b) nomina e revoca, quando obbligatorio, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- c) approva il bilancio

- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti
- e) delibera sull'esclusione degli associati
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza
- h) delibera su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno su iniziativa del Consiglio Direttivo o dietro richiesta motivata firmata da almeno un decimo dei soci.

6.2- L'assemblea può essere convocata in ogni momento in via straordinaria allo scopo di deliberare:

- a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto
- b) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

6.3- L'assemblea si riunisce, di regola, presso la sede sociale o, su deliberazione del Consiglio Direttivo, in altra sede più idonea.

6.4- L'assemblea è convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, con avviso esposto nella sede sociale e comunicato con lettera o fax o posta elettronica a tutti i soci, con preavviso di almeno 15 giorni. L'avviso deve portare l'indicazione del giorno, luogo ed ora della prima e della eventuale seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare. L'assemblea in seconda convocazione non può avvenire nello stesso giorno della prima e deve tenersi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'assemblea deve inoltre essere convocata entro trenta

giorni se richiesta da almeno un decimo dei soci, con l'indicazione delle materie da trattare.

6.5- L'assemblea può validamente deliberare anche in mancanza dell'avviso, qualora siano presenti o rappresentati tutti i soci, siano presenti tutte le cariche sociali e nessuno si opponga; in tal caso si può validamente deliberare su qualunque oggetto, anche se non indicato nell'ordine del giorno.

ART. 7-COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

7.1- L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la maggioranza dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia la presenza dei soci; in ogni caso le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

7.2- L'assemblea straordinaria per la modifica dello statuto è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di un terzo dei soci e, in seconda convocazione, **con** la presenza di almeno un sesto dei soci; in entrambi i casi la delibera è adottata a maggioranza semplice dei presenti.

7.3- Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

7.4- Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, che non sia un membro del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Controllo; ogni socio non può avere più di tre deleghe ed esse sono trattenute agli atti dell'associazione; i soci minorenni sono rappresentati da uno dei genitori.

7.5- Le votazioni si fanno, di regola e salva contraria deliberazione dell'assemblea stessa, per alzata di mano, salva l'elezione delle cariche sociali che avverrà con schede segrete.

7.6- L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice-presidente, o in caso di ulteriore assenza dal socio indicato dall'assemblea, che provvederà a nominare un segretario, anche non socio, e, all'occorrenza, uno o più scrutatori, anche non soci.

7.7- Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e trascritto nell'apposito libro. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, astenuti o dissenzienti.

ART. 8- IL CONSIGLIO DIRETTIVO

8.1- Il consiglio direttivo è composto da 3 a 9 membri, compreso il Presidente, scelti tra i soci maggiorenni, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Consiglio nomina al proprio interno il Vice-Presidente e può inoltre attribuire ulteriori deleghe ai propri membri, indicandone le funzioni e la durata, quali quella di segretario, tesoriere e altre che si può riservare di definire. Il Consiglio può, in ogni tempo, revocare o modificare le cariche e le deleghe attribuite ai suoi membri.

8.2- Mancando durante l'esercizio uno o più consiglieri verranno cooptati i primi dei non eletti o, in mancanza, verranno cooptati altri soci, che dovranno essere confermati dalla prima assemblea utile e che rimarranno in carico fino alla scadenza dell'intero Consiglio Direttivo. In caso di mancanza di oltre la metà del Consiglio Direttivo occorre convocare, entro trenta giorni, l'assemblea dei soci per il rinnovo dell'intero Consiglio.

8.3- Non possono far parte del Consiglio Direttivo:

- a) coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 Codice Civile
- b) coloro che siano assoggettati da parte del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, da una sua Federazione, dall'Aero Club d'Italia a squalifiche o a inibizioni complessivamente superiori a sei mesi;
- c) coloro che ricavano dall'attività sportiva un profitto personale;
- d) coloro che siano interessati in attività lucrative private, commerciali o industriali, in concorrenza con il sodalizio e/o con le Federazioni nazionali.

8.4- Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia richiesto da almeno 2 consiglieri. La convocazione deve avvenire con lettera o fax o posta elettronica con un preavviso di almeno 8 giorni. In caso di necessità ed urgenza è ammessa la convocazione con telegramma o fax o posta elettronica con un preavviso di almeno 2 giorni.

8.5- Di ogni seduta verrà redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal consigliere con mansioni di segretario e trascritto nell'apposito libro.

8.6- I membri del Consiglio Direttivo possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio stesso qualora non siano presenti per tre riunioni consecutive nell'anno sociale, salvo giustificato motivo.

ART. 9- COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

9.1- Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione dell'associazione e può deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione

che il presente statuto non riserva all'assemblea. Il Consiglio può avvalersi di commissioni di lavoro e dell'attività, gratuita o retribuita, di esperti esterni in grado di contribuire alla progettazione e alla realizzazione delle attività sociali.

9.2- Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica; le delibere sono assunte a maggioranza semplice, per alzata di mano; in caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

9.3- Ai conflitti di interesse dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'art. 2475-ter del Codice Civile.

9.4- Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia richiesto da almeno 2 consiglieri. La convocazione deve avvenire con lettera, fax, telegramma o messaggio di posta elettronica con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni; in caso di necessità ed urgenza è ammessa la convocazione con un preavviso ridotto a 2 (due) giorni. Il Consiglio Direttivo si riunisce, di regola, presso la sede sociale o presso altra sede idonea scelta dal Presidente, purchè agevolmente accessibile da parte dei consiglieri.

9.5- Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano di età; le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica.

9.6- Le delibere sono assunte a maggioranza semplice, con voto palese, normalmente espresso per alzata di mano; in caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

ART. 10 - IL PRESIDENTE

10.1- Il presidente è eletto dall'assemblea tra i socimaggiorenni, con votazione separata da quella del Consiglio Direttivo, dura in carica per la stessa durata del Consiglio e può essere rieletto.

10.2- In caso di vacanza della carica deve essere convocata apposita assemblea dei soci, entro trenta giorni, per una nuova elezione; il nuovo Presidente avrà la stessa scadenza del Consiglio Direttivo in carica.

10.3- Il Presidente presiede l'assemblea, promuove e coordina l'attività del Consiglio Direttivo, ha la firma e la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; nei casi di necessità o urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile.

10.4- Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o prolungato impedimento.

ART. 11- ORGANO DI CONTROLLO

11.1- L'assemblea ordinaria elegge l'Organo di Controllo, in via facoltativa se lo reputa opportuno o in via obbligatoria al superamento dei limiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore; esso dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

11.2- L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale. L'eventuale Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e da due supplenti; l'assemblea nomina il Presidente. L'unico membro o, in caso di organo collegiale, almeno uno dei membri effettivi e uno dei membri supplenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile.

11.3- Per le cause di ineleggibilità ed incompatibilità si applica l'art. 2399 del Codice Civile.

11.4- L'Organo di Controllo assolve ai compiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore e, in quanto applicabili, quelli previsti dagli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile.

11.5- Nel caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore l'assemblea ordinaria può assegnare all'Organo di Controllo la revisione legale dei conti; in tal caso l'unico membro o tutti i membri effettivi e supplenti devono essere iscritti nell'apposito registro.

11.6- I membri dell'Organo di Controllo che, senza giustificato motivo, non assistono alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo decadono dall'ufficio.

12- RISORSE DELL'ASSOCIAZIONE

12.1- Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di beni mobili o immobili, ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

12.2- L'associazione trae le proprie risorse da:

- a) quote e contributi degli associati, nel tipo, ammontare e periodicità stabilite dagli organi sociali;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato e di altri enti pubblici o privati;
- d) contributi dell'Unione Europea e di altri organismi internazionali;

- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e di servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale o artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità del sodalizio.

12.3- E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

13 - ESERCIZI SOCIALI E BILANCI

13.1- L'esercizio sociale inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

13.2- Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

13.3- Qualora le entrate dell'associazione siano inferiori al limite previsto dall'art. 13, comma 2, del Codice del Terzo Settore, è facoltà dell'associazione redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa; in tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività dierse di ciu all'art. 6 del Codice del Terzo Settore con una annotazione in calce al rendiconto stesso.

13.4- L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'esercizio.

13.5- Il bilancio deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio; esso verrà depositato in copia presso la sede durante i dieci giorni che precedono l'assemblea, per consentire ai soci di prenderne visione.

13.6- Il bilancio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini e con le modalità previste dall'art. 48 del Codice del Terzo Settore.

13.7- Nel caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio sociale secondo i criteri ivi previsti e depositarlo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 14 - LIBRI SOCIALI

14.1- L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
- d) registro dei volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale

e) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori, se istituito.

14.2- I libri sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, tranne il libro sub e) che è tenuto a cura dell'Organo di Controllo.

14.3- I soci hanno diritto di esaminare i libri contabili e sociali e di estrarne copia a loro spese con modalità atte a contemperare l'effettività del loro diritto di accesso con la tutela della riservatezza dei dati e documenti; l'assemblea ordinaria può disciplinare tale diritto di accesso con proprio regolamento.

ART. 15 - VOLONTARI

15.1- L'associazione opera avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

15.2- L'attività del volontario è resa a titolo gratuito per cui non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni stabilite con apposita delibera del Consiglio Direttivo avente carattere generale, con esclusione di rimborsi spese di tipo forfetario.

15.3- La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

15.4- L'associazione è tenuta ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

15.5- L'associazione tiene il registro dei volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale ai sensi dell'art. 17 del Codice del Terzo Settore.

ART. 16 - LAVORATORI

16.1- L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento degli associati.

16.2- In presenza di lavoratori dipendenti l'associazione si conforma a quanto previsto dall'art. 16 del Codice del Terzo Settore.

ART. 17 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE

17.1- In caso di scioglimento per qualunque causa l'assemblea straordinaria designerà uno o più liquidatori, soci o non soci, determinandone i poteri. In caso di totale assenza di patrimonio l'assemblea straordinaria può deliberare l'estinzione immediata dell'associazione senza previa messa in liquidazione.

17.2- Estinte le passività, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni di promozione sociale o ad altri enti del terzo settore indicati dall'assemblea. In ogni caso è vietato il riparto di somme o beni tra i soci.

ART. 18 - NORME FINALI E DI RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le altre norme vigenti.

